



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



PSR 2014 - 2020
ABRUZZO



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 PSR

Disposizioni regionali di applicazione del D.M. MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020
(GURI n. 18 del 4/5/2020) riguardanti riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei
beneficiari del PSR Abruzzo 2014-2020 nell'ambito delle misure non connesse alle
superfici e agli animali

Sommario

1.	PREMESSA.....	1
2.	DEFINIZIONI	2
3.	PRINCIPI GENERALI.....	3
4.	MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI O ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI.....	5
5.	INADEMPIENZE.....	7
5.1	Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.....	7
5.2	Sanzioni previste all'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014.....	7
5.3	Inadempienze previste nelle precedenti disposizioni attuative.....	8
5.4	Cause di forza maggiore	8
6.	RIDUZIONI ed ESCLUSIONI.....	9
6.1	Tabella Impegni e obblighi	9
6.2	Tabelle Riduzioni da applicare in base alla valutazione del livello di inadempienza.....	12
6.3	Verifiche ai criteri di selezione degli interventi.....	14

1. PREMESSA

Il presente documento contiene disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure non connesse alla superficie e agli animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020.

Il documento si basa sulle disposizioni dei Regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 e ss.mm.ii. e sul Decreto n. 2588 del 10/03/2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 4/5/2020; tiene, altresì, conto del *“Manuale delle procedure”* approvato con DPD 164 del 21/05/2020.

Conformemente a quanto disposto dall'allegato 6 del DM 2588/2020, *“Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005, per investimenti e operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 20 del decreto) le misure alle quali si applicano le disposizioni del presente documento sono quelle elencate nella tabella che segue:*

Misure	Tipologie d'intervento interessate
1	1.1.1, 1.2.1
2	2.1.1
3	3.1.1, 3.2.1
4	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3
5	5.1.1, 5.2.1
6	6.1.1, 6.2.1, 6.4.1
7	7.1.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.6.1
8	8.1.1 (con l'eccezione del premio annuale), 8.3.1, 8.5.1, 8.6.1
10	10.2.1
16	16.1.1, 16.2.1, 16.4.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.8.1
19	19.2.12 limitatamente alle attività a bando GAL, con beneficiari soggetti terzi diversi dagli stessi GAL
20	20.1.1

Relativamente alle tipologie di intervento interessate, sono di seguito indicate le modalità di calcolo delle riduzioni dovute a inadempienze del beneficiario, tenuto conto che, ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, le riduzioni e le esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli: 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento); 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post), entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Ai sensi dell'art. 21 del D.M. 2588/2020, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sugli appalti pubblici, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019.

L'amministrazione regionale si riserva di modificare le presenti disposizioni al mutare del quadro normativo nazionale e/o dell'Unione europea in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti del PSR dovute a inadempienze dei beneficiari.

2. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni di seguito riportate:

Impegno: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno.

Gruppo di impegni: si intende l'insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Inadempienza: l'inosservanza degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto nell'ambito dello sviluppo rurale.

Grado di inadempienza: uno dei tre livelli in cui può essere classificata una inadempienza, da determinare in base ai valori attribuiti ai criteri di gravità, entità e durata, di cui all'articolo 35.3 del Reg. (UE) n. 640/2016.

Durata di un'inadempienza: dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Entità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme.

Gravità di un'inadempienza: dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi che l'impegno/obbligo non rispettato intende perseguire.

Inadempienza grave: un'inadempienza si definisce "grave" quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

Ripetizione di un'inadempienza: ricorre quando vengono accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno di accertamento.

Sanzione (amministrativa): una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno che può estendersi all'intero ammontare, comportando in tal caso la revoca totale dello stesso.

Montante riducibile: si intende l'importo spettante al beneficiario a cui si applicano gli effetti previsti per le eventuali inadempienze.

Riduzione: revoca o riduzione parziale dell'importo del sostegno concesso; la riduzione può

comportare anche il recupero, parziale o totale, del sostegno erogato per l'operazione sotto forma di anticipo, acconto e/o saldo.

Esclusione: rifiuto o revoca integrale del sostegno per inadempienze gravi di cui all'art 35, comma 5, del Reg UE n. 640/2013 che consiste nell'inammissibilità del beneficiario all'aiuto; il beneficiario è altresì escluso dall'aiuto per l'anno di accertamento dell'inadempienza e per l'anno successivo, relativamente al tipo di intervento considerato.

Controllo amministrativo: controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento UE n. 809/2014. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Controllo in loco: controllo eseguito su un campione di aziende ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento UE n. 809/2014. I controlli in loco sono di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.

Controllo ex post: ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento UE n. 809/2014 sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale. I controlli ex post sono di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.

3. PRINCIPI GENERALI

L'articolo 20 del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 2588/2020, relativamente alla misure non connesse alla superficie e agli animali, prevede che, fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

La percentuale della riduzione è determinata in base alla **gravità, entità, durata** e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'Allegato 6 allo stesso D.M.

Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata. La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le conseguenze sopradette ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

L'articolo 21 del Decreto Ministeriale (D.M.) n. 2588/2020 disciplina le inadempienze alle regole sugli appalti pubblici. La correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base del decreto ministeriale n. 10255 del 22 ottobre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sancito d'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con repertoriato in atti n. 158/CSR del 6 settembre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013.

Il "Tavolo Tecnico Appalti" (istituito con decreto dipartimentale Ministero Politiche Agricole n. 12351 del 3/4/2018) ha elaborato le tabelle con i tipi di irregolarità e le percentuali di riduzione applicabili. La Regione Abruzzo adotta le citate tabelle allegate al presente documento:

RIDUZIONI B_CONTROLLO_POST_PROGRAMMAZIONE
RIDUZIONI C_CONTROLLO_PROGETTAZIONE
RIDUZIONI F_CONTROLLO_POST_AFF. DIRETTO
RIDUZIONI G_CONTROLLO_POST_PROC. COMPETITVA
RIDUZIONI H_CONTROLLO_POST_PROC. NEGOZIATA
RIDUZIONI I_CONTROLLO_POST_PROC. RISTRETTA
RIDUZIONI L_CONTROLLO_POST_PROCEDURA APERTA
RIDUZIONI M_CONTROLLO_POST_SERVIZI ARCHITETTURA
RIDUZIONI N_CONTROLLO_POST_AFFIDAMENTI IN HOUSE
RIDUZIONI P_CONTROLLO_POST_ACCORDI COLLAB ENTI_REV
RIDUZIONI Q_CONTROLLO_POST_ESECUZIONE_CONTRATTO
RIDUZIONI R_CONTROLLO_POST_MEPA

L'articolo 24 del menzionato D.M. n. 2588/2020 stabilisce, tra l'altro, che le Regioni, ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuino con propri provvedimenti:

- a) le fattispecie di violazioni di impegni riferiti alle operazioni e alle misure/sotto-misure;
- b) i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione;
- c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- d) eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'operazione stessa.

Le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l'organismo pagatore competente, garantiscono che gli impegni previsti dai programmi ed i relativi livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione, siano verificabili e controllabili in coerenza con quanto previsto dall'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

In virtù di quanto previsto **dall'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014**, il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti nel bando pubblico, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo (come ad esempio per il primo insediamento dei giovani agricoltori), comportano la non ammissibilità all'aiuto e il rigetto della domanda di sostegno.

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno, di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione.

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto che determinano, rispettivamente, la revoca totale o la riduzione del sostegno spettante.

Tali impegni vengono verificati mediante il controllo amministrativo delle domande di pagamento ed il controllo in loco ed ex post.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli obblighi ed impegni, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per la concessione del sostegno. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento.

Il sostegno è rifiutato o revocato integralmente qualora:

- sia accertata una inadempienza grave;
- si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha ommesso, per negligenza, di fornire le necessarie informazioni.

In tali casi il beneficiario è escluso dallo stesso intervento per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Ai sensi dell'art. 35.7 del Reg. UE 640/2014, se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

4. MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI O ALTRI OBBLIGHI SPECIFICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 e dall'allegato 6 del D.M. n. 2588/2020, relativamente a ciascun impegno, o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- a) **gravità**: le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;

- b) **entità**: gli effetti dell'inadempienza sulla operazione nel suo insieme;
- c) **durata**: periodo di tempo in cui perdura l'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1 = bassa; 3 = media; 5 = alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Livello d'infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Ove si accerti una violazione di **livello massimo per tutti e tre i criteri**, il beneficiario è **escluso** dall'aiuto per la tipologia di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati, con conseguente decadenza dal sostegno concesso e recupero degli importi indebitamente erogati.

Negli altri casi, per ciascun impegno o gruppo di impegni, si calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri. Il punteggio ottenuto sarà quindi impiegato per ottenere la percentuale di riduzione attraverso la seguente tabella:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

tenendo conto che il **montante di riferimento** al quale rapportare la riduzione percentuale (3%; 5%; 10%) è **sempre il contributo pubblico totale concesso**, non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno afferente ad una determinata azione e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello d'infrazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	1		
Medio (3)		3	
Alto (5)			5

si procede alla somma dei tre valori $(1+3+5) = 9$ e si calcola la media aritmetica $(9:3=3)$. In tal caso la percentuale di riduzione sarà del 5%.

In caso di inadempienza di più impegni, non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il

cumulo delle riduzioni, entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.

Per ciascun gruppo di impegni violati, pertanto, viene calcolato il pertinente livello di infrazione, la cui somma dà luogo al punteggio unico (da arrotondare al secondo decimale per difetto o per eccesso) che viene preso a riferimento per l'individuazione della percentuale di riduzione.

5. INADEMPIENZE

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione dell'intervento, sarà sanzionato, previo contraddittorio, con la riduzione, revoca o esclusione ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.

5.1 Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.

La menzionata legge prevede l'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi in cui il beneficiario, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR.

Ai sensi dell'art. 3, co.1, L. 898/86, il percettore è tenuto alla restituzione dell'indebito nonché, nel caso in cui lo stesso sia superiore a 150 euro, anche al pagamento di una **sanzione amministrativa pecuniaria**, nella misura minima di 150 euro e massima di 150.000 euro, calcolata in percentuale sulla somma indebitamente percepita, secondo i seguenti scaglioni:

- a) 30% per indebiti uguali o inferiori al 10 % di quanto percepito;
- b) 50% per la parte di indebitato superiore al 10 % e fino al 30 % di quanto percepito;
- c) 70% per la parte di indebitato superiore al 30 % e fino al 50 % di quanto percepito;
- d) 100% per la parte di indebitato superiore al 50 % di quanto percepito.

Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori a 150,00 euro; per gli importi (indebitamente percepiti) superiori a 5.000,00 euro (L. 96/2010), oltre alle sanzioni amministrative, è necessario provvedere alla comunicazione presso l'autorità giudiziaria competente per l'eventuale avvio dell'azione penale.

5.2 Sanzioni previste all'art. 63 del regolamento UE n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se *“l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione”* supera di oltre il 10

% “l’importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell’ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento” (importo spettante a seguito di controlli amministrativi di cui all’art. 48 del Reg. n. 809/2014 e controlli in loco di cui all’art. 49), si applica una sanzione sull’importo spettante. L’importo della sanzione corrisponde alla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale dell’aiuto. Pertanto, avremo che:

$$\text{Riduzione da applicare all'importo spettante} = (\text{Importo richiesto nella domanda di pagamento}) - (\text{Importo spettante a seguito dell'esame di ammissibilità delle spese})$$

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all’autorità competente di non essere responsabile dell’inclusione dell’importo non ammissibile o se l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile.

53 Inadempienze previste nelle precedenti disposizioni attuative

In linea con quanto disposto nel “Manuale delle procedure” adottato con Determinazione n. DPD164 del 21/05/2020, **il paragrafo 5.3 delle precedenti disposizioni regionali, adottate con DPD 365 del 16/10/2018, viene eliminato:**

[“5.3 Sanzioni previste dalle Linee Guida Operative per l’avvio dell’attuazione del PSR 2014/2020 approvate con DPD 178/2016 del 14/12/2016 e ss. mm. ii. (DPD/157 del 09/05/2017)

Qualora in sede di verifica finale, la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa ma superiore al 70% di essa, il contributo è decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.

Qualora siano state autorizzate varianti in diminuzione, il contributo è decurtato in misura direttamente proporzionale alla eventuale minore spesa realizzata rispetto a quella variata.

In entrambi i casi, se la spesa finale è inferiore al 70% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato e gli importi già erogati sono recuperati.”]

Pertanto, non viene più applicata la decurtazione del contributo in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata, qualora in sede di verifica finale, la spesa rendicontata sia inferiore a quella originariamente ammessa ma superiore al 70% di essa.

Tale disposizione si applica per tutte le domande di pagamento, non ancora autorizzate al pagamento, alla data del 24/06/2020, giusta disposizione di cui alla nota prot. RA0191198 del 24/06/2020 allegata alla determinazione con cui è approvato il presente documento.

54 Cause di forza maggiore

Relativamente alle “cause di forza maggiore e alle circostanze eccezionali” si precisa che, ai sensi del Reg. (UE) 1306/2013 si intendono per tali:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;

- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di aiuto.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente **entro 15 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

6. RIDUZIONI ed ESCLUSIONI

6.1 Tabella Impegni e obblighi

Nella tabella che segue sono riassunte le riduzioni/esclusioni previste per inadempienze relative ad impegni e obblighi di natura trasversale derivanti dalla normativa nazionale e unionale, nonché a taluni altri obblighi comuni a più tipologie di operazione derivanti dal PSR e definite nel Manuale delle Procedure approvato con DPD 164 del 21/5/2020.

Elenco impegni e obblighi				
n.	Impegno/obbligo	Base giuridica e fattispecie di violazione	Effetti dell'inadempienza	tipologia di controllo:
				Amministrativo (100%),
				in loco (5%),
				ex post (1%)
				Reg (UE) 809/2014
1	Rispetto del termine fissato per l'avvio/conclusione delle attività	Reg.(UE) 640/2014, art. 35	Decadenza	Amministrativo
2	Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione	Reg.(UE) 640/2014, art. 35	Decadenza	Amministrativo - In loco - ex post
3	Raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa	Reg.(UE) 640/2014, art. 35	Decadenza	Amministrativo
4	Rispetto del periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo del vincolo di cui all'art. 71, Reg. UE 1303/2013	Reg.(UE) 640/2014, art. 35 - art. 71, Reg. UE 1303/2013; artt. 48, 49, 52 Reg. UE 809/2014	Riduzione (tabella4)	Ex post
5	Rispetto del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento	Reg.(UE) 640/2014, art. 35	Riduzione (tabella 1)	Amministrativo
6	Consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda	Reg.(UE) 1306/2014 art.59 c.7 Reg. 809/2014 art. 48/49/52	Decadenza	Amministrativo - In loco - ex post
7	Rispetto delle disposizioni sulla Pubblicità	Reg.(UE) 640/2014, art. 35; Reg. UE 808/2014 Allegato III; Manuale delle procedure)	Riduzione (tabella 2)	Amministrativo - In loco - ex post
8	Rispetto dell'obbligo di fornire dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura	Manuale delle procedure	Riduzione (tabella3)	Amministrativo
9	Mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni dell'intervento - CUP -	Reg. UE 1305/13 art. 66 comma 1 lett. c)	Riduzione pari al 100% della spesa non correttamente documentata. Per le fatture elettroniche produrre copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Per	Amministrativo - in loco - ex post

			<p>le spese effettuate prima della concessione, nella fattura deve essere riportato solo <i>l'identificativo del bando: "PSR 2014/2020 riferimento alla misura e al bando"</i>. Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o di altra codifica, le relative spese non saranno ammissibili ai fini del pagamento. Sono ammissibili forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purchè sia indicato nel documento contabile l'identificativo del Bando.</p>	
10	Assicurare la conservazione della documentazione giustificativa in originale delle spese sostenute	Manuale delle procedure	Riduzione pari al 100% della spesa non correttamente conservata	Amministrativo - in loco - ex post
11	Differenza tra l'importo dell'aiuto richiesto dal Beneficiario nella domanda di pagamento e l'importo dell'aiuto risultante dalle verifiche di ammissibilità della domanda di pagamento (aiuto accertato)	Reg. (UE) 640/2014, art. 35	Riduzione (da applicare al contributo) pari alla differenza tra i due importi (se lo scarto è > del 10%)	Amministrativo
		Reg. 809/2014, art. 63		In loco
12	Non produrre false prove o omissioni intenzionali.	Reg.(UE) 640/2014, art. 35	Decadenza ed esclusione dalla stessa tipologia di operazione per l'anno civile successivo	Amministrativo - in loco - ex post

6.2 Tabelle Riduzioni da applicare in base alla valutazione del livello di inadempienza

Di seguito sono individuati gli impegni/obblighi il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione parziale del contributo concesso, tenuto conto del livello di inadempienza in relazione a Entità, Gravità e Durata.

La percentuale di riduzione è determinata secondo quanto previsto al paragrafo 4, tenuto conto **che, qualora si riscontrino tre violazioni di massimo livello, è prevista la decadenza.**

TABELLA 1

IMPEGNO/OBBLIGO: RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA FINALE DI PAGAMENTO			
Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo della domanda < 15 gg.
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo della domanda ≥15 gg. e ≤ 30 gg.
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Ritardo della domanda > 30 gg.

TABELLA 2

IMPEGNO/OBBLIGO: RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ			
Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale all'Entità	Targhe e Cartelloni - Dimensione delle informazioni	Bassa
Medio (3)	Uguale all'Entità	Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico > €50.000,00 e ≤ €500.000,00. Azioni informative collegate agli interventi - siti web	Bassa
Alto (5)	Uguale all'Entità	Visibilità di Targhe e Cartelloni - Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico > € 500.000,00	Bassa

TABELLA 3

IMPEGNO/OBBLIGO: OBBLIGO DI FORNIRE I DATI RICHIESTI PER IL MONITORAGGIO FISICO, FINANZIARIO E PROCEDURALE DELLA MISURA			
Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Trasmissione del rapporto di monitoraggio dopo il 1° avviso (ritardo)	Costo ammesso < € 250.000,00	Bassa
Medio (3)	Trasmissione del rapporto di monitoraggio dopo il 2° avviso (ritardo)	Costo ammesso > € 250.000,00 e < € 500.000,00	Bassa
Alto (5)	Mancata trasmissione del rapporto di monitoraggio	Costo ammesso > € 500.000 ,00	Bassa

TABELLA 4

IMPEGNO/OBBLIGO: RISPETTARE IL PERIODO DI STABILITA' DELLE OPERAZIONI PER L'INTERO PERIODO DI VINCOLO DI CUI ALL'ART. 71, REG. UE 1303/2013			
Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Nel 5° anno
Medio (3)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Nel 4° anno
Alto (5)	Uguale alla durata	Uguale alla durata	Entro il 3° anno

Solo in questo caso, si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	Pari al 50 % del contributo relativo all'investimento distolto
$3,00 \leq x < 4,00$	Pari al 100 % del contributo relativo all'investimento distolto
$x \Rightarrow 4,00$	100% del contributo concesso

Per le variazioni di destinazione d'uso, in presenza di autorizzazioni previste, non si applicano riduzioni dell'importo finanziato.

Il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale (50%; 100%) è sempre il contributo pubblico concesso, non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.

6.3 Verifiche ai criteri di selezione degli interventi

Come da comunicazioni della Commissione del 25/5/2016 pervenute per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole con nota 13460 del 3/6/2016, i criteri di selezione dovrebbero essere sottoposti a un controllo di plausibilità da parte dell'amministrazione competente al momento della richiesta di supporto, il soddisfacimento di criteri di selezione che non costituiscono contemporaneamente impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 (2) del Reg. 604/2014 non devono essere controllati dall'amministrazione al momento della richiesta di pagamento e nessuna sanzione dovrebbe essere imposta ai beneficiari in caso di inosservanza dei criteri di selezione utilizzati dall'amministrazione per selezionare le operazioni.

Il soddisfacimento di criteri di selezione che costituiscono contemporaneamente impegni o altri obblighi ai sensi dell'art. 35 (2) del Reg. 604/2014 sono controllati al momento della richiesta del saldo, durante i controlli in loco ed ex post.

Nel caso di mancato rispetto degli impegni previsti nei criteri di selezione, si applicano le seguenti percentuali di riduzione:

Livello di infrazione	Percentuale di riduzione
Mancato rispetto di n. 1 impegno	1%
Mancato rispetto di n. 2 impegni	3%
Mancato rispetto => a n. 3 impegni	10%

Il montante di riferimento al quale rapportare la riduzione percentuale è sempre il contributo pubblico concesso, non l'importo del contributo richiesto con la singola domanda di pagamento.